

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIETRO ARMANI

La seduta comincia alle 15,05.

Audizione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, Altero Matteoli, su questioni connesse alla disciplina speciale delle procedure per la valutazione di impatto ambientale delle infrastrutture strategiche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, Altero Matteoli, su questioni connesse alla disciplina speciale delle procedure per la valutazione di impatto ambientale delle infrastrutture strategiche.

Avverto che, in base ad accordi intercorsi tra i rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di svolgere esclusivamente la relazione del ministro e di rinviare il seguito dell'audizione ad altra seduta. Do quindi la parola al ministro dell'ambiente.

ALTERO MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*. La legge n. 443 del 21 dicembre 2001 (« legge obiettivo ») ha delegato il Governo a definire un quadro giuridico finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici comprensivo di una speciale procedura di valutazione d'impatto ambientale. Il Governo ha attuato questa delega con il decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002, che ha previsto un procedimento secondo il quale i progetti delle opere, individuate a seguito di intesa Stato-regioni, sono soggetti a valutazione di impatto ambientale di compe-

tenza del ministro dell'ambiente che si avvale, a tal fine, di un'apposita commissione. La definitiva compatibilità ambientale è peraltro sancita dal CIPE a seguito delle osservazioni del ministro per i beni e le attività culturali, delle regioni e delle province autonome interessate.

Lo speciale procedimento di VIA nasce dall'esigenza avvertita in tutti i paesi, ormai da diversi decenni, di disciplinare la procedura di valutazione di impatto ambientale delle grandi opere sulla scorta delle iniziative normative già intraprese in materia nel 1969 dagli Stati Uniti e, successivamente, dalla Comunità europea che, per il tramite della direttiva del Consiglio n. 337 del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva del Consiglio n. 11 del 1997, concesse a suo tempo agli Stati membri il termine di tre anni ai fini dell'attuazione della direttiva medesima.

Finalità della VIA speciale è quella di garantire certezza e rapidità nella realizzazione delle opere considerate strategiche e di preminente interesse nazionale senza, al tempo stesso, che sia compromesso l'ambiente.

Come si è detto, con il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, di attuazione dei criteri fondamentali contenuti nella cosiddetta « legge obiettivo », sono stati individuati i contenuti della procedura di valutazione di impatto ambientale ed i compiti della Commissione speciale VIA.

L'accelerazione dei processi decisionali e realizzativi, che è l'elemento fondamentale della « legge obiettivo », non comporta in alcun modo la rinuncia ai principi di trasparenza e di partecipazione della collettività e alla necessità che i progetti siano sottoposti alle opportune verifiche e controlli di compatibilità ambientale, in quanto l'opportunità di realizzare

un'opera e la coerenza della localizzazione della stessa vanno valutate proprio in relazione ai riferimenti della compatibilità ambientale strategica.

L'inserimento puntuale di un'opera nel territorio è valutato anche nel momento della redazione del progetto preliminare, acquisendo in tale sede elementi utili per orientare la successiva progettazione definitiva.

L'anticipazione al progetto preliminare comporta che il progetto stesso sia realizzato con il rigore e gli approfondimenti necessari a valutarlo. Ciò non comporta in alcun modo l'assenza del ministro dell'ambiente nella fase definitiva del progetto e, soprattutto, sarà verificato il corretto adempimento delle eventuali prescrizioni espresse nella VIA sul progetto preliminare, nonché le necessarie misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio ambientale.

Quanto alle questioni di legittimità costituzionale, le disposizioni della « legge obiettivo » e del decreto legislativo n. 190 del 2002 di attuazione sono passate quasi completamente indenni al vaglio della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, ha affrontato e respinto ben 31 questioni di legittimità. L'alta Corte, in particolare, ha ritenuto che la « legge obiettivo » e il decreto legislativo n. 190 del 2002 avessero correttamente regolato i ruoli dello Stato, delle regioni e province autonome nelle diverse fasi dei vari procedimenti tenuto conto che, come osservano i giudici costituzionali, nel sistema disegnato da queste normative le opere sono il frutto di un'intesa tra lo Stato e le regioni interessate.

L'unica norma ritenuta non conforme alla Costituzione è stata quella di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2002, nella parte in cui non ha previsto che la Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, nel caso di concorrente interesse regionale, fosse integrata da componenti designati dalle regioni o province autonome interessate.

Pertanto, al fine di conformare alla pronuncia della Corte costituzionale la vigente normativa relativa alla composizione della Commissione VIA, il Governo ha emanato il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 325, convertito dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5, con il quale si è disposto che la Commissione speciale VIA, nonché la Commissione nazionale VIA, in relazione alla valutazione di opere per le quali concorra un interesse regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere integrate da un componente designato dalla regione o provincia autonoma interessata. In tal modo si è assicurata la continuità e la speditezza delle istruttorie in corso presso le due Commissioni.

Con nota del 30 marzo 2004, la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dello Stato italiano rilevando un contrasto tra il decreto legislativo n. 190 del 2002 e la direttiva 85/337/CEE, con riferimento a due disposizioni della normativa nazionale: l'articolo 17, comma 2, del decreto, secondo il quale la VIA deve avvenire prima dell'avvio dei lavori (al riguardo la Commissione lamenta che la VIA debba invece essere espressa prima dell'autorizzazione a svolgere i lavori); l'articolo 20, comma 5, del decreto, secondo il quale « qualora il progetto definitivo sia sensibilmente diverso da quello preliminare, la Commissione riferisce al ministro dell'ambiente che può disporre l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso » (al riguardo la Commissione lamenta che nel caso esposto il ministro « possa », anziché « debba », disporre l'aggiornamento dello studio, ciò che gli conferirebbe il potere di escludere dalla VIA opere che invece dovrebbero esserle sottoposte).

Sotto il primo aspetto, si deve rilevare come la procedura di infrazione sia nata da un equivoco. Se la Commissione, anziché limitarsi a leggere il solo articolo 17, comma 2, avesse letto le altre norme del decreto, avrebbe preso contezza che la legge italiana non permette in nessun caso che l'autorizzazione a costruire l'opera sia rilasciata prima del positivo espletamento

della procedura di VIA (articoli 3, comma 2, e 18, comma 6, del decreto legislativo n. 190 del 2002).

Quanto al secondo aspetto, la Commissione ha affermato che la disposizione di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo n. 190 del 2002 violerebbe il principio della direttiva secondo cui il progetto al quale viene rilasciata l'autorizzazione a costruire sia esattamente lo stesso sul quale viene effettuata la procedura di VIA.

In proposito la Commissione argomenta che l'espressione « può disporre », attribuendo al ministro un'ampia discrezionalità, potrebbe condurre ad una elusione dell'obbligo di aggiornare ed integrare la VIA di progetti definitivi sensibilmente diversi da quello preliminare.

Tanto premesso, occorre preliminarmente precisare, in punto di fatto, che allo stato delle istruttorie sui progetti relativi alle grandi opere, non si è verificato quanto ipotizzato dalla Commissione.

Quanto poi alla espressione contestata (« può disporre »), si assicura che la stessa non sottende la volontà del ministro di sottrarre dall'obbligo di valutazione i progetti difformi dai preliminari; si fa invece presente che l'espressione è apparsa quella tecnicamente più appropriata, essendo riferita ad un atto dell'organo del vertice politico, sicuramente di alta amministrazione, che deve essere adottato a seguito di una valutazione della Commissione speciale VIA. Infatti, il termine « può », anziché « deve », si spiega in quanto la Commissione speciale è un mero organo consultivo tecnico del ministro, per cui il ministro, in astratto, potrebbe discostarsi dal giudizio tecnico della Commissione qualora egli per altra via o per sua propria conoscenza sia in possesso di elementi che, previa adeguata motivazione di contenuto tecnico, lo inducano a discostarsi dall'avviso del proprio organo consultivo. Tale evenienza, peraltro, come si è già detto, non si è mai verificata.

Si darà conseguentemente riscontro alle osservazioni della Commissione confidando che le deduzioni dell'amministrazione siano ritenute idonee a fugare le perplessità manifestate dalla Commissione stessa, anche perché si è avuta la netta impressione che l'intervento della Commissione tragga origine da una interpretazione non corretta delle norme italiane, probabilmente dovuta ad una traduzione frettolosa e imprecisa, condizionata anche dal contenuto di esposti che alla stessa Commissione sono pervenuti.

Da ultimo, si ritiene utile far conoscere in estrema sintesi lo stato istruttorio dei progetti sottoposti a procedura di VIA speciale. In proposito, da parte della Commissione speciale VIA, dei 63 progetti ritenuti procedibili sono state portate a conclusione 29 istruttorie, di cui 27 con espressione positiva, mentre risultano in corso di istruttoria 34 progetti. Va detto che l'apparente elevato valore delle istruttorie tuttora in corso presso la Commissione speciale VIA è dovuto per la maggior parte di queste dalla richiesta avanzata dal soggetto proponente per la concessione della proroga dei termini dei trenta giorni previsti per la consegna delle integrazioni richieste.

Per maggiori dettagli si rinvia agli atti elaborati dai competenti uffici del ministero.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Matteoli e rinvio il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 26 luglio 2004.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

